

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 27/12/2023 al
n° 2204 Mod. 3 con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € -

**STATUTO dell'Associazione
GRUPPO MARCIATORI VALLENONCELLO**

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata: "GRUPPO MARCIATORI VALLENONCELLO", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone e con durata illimitata.

Dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al citato D.lgs. n. 117, la denominazione sociale dell'associazione sarà automaticamente integrata senza necessità di ulteriori variazioni dello statuto sociale - con l'acronimo di APS (Associazione di Promozione Sociale), e, pertanto, da tale data la denominazione sociale sarà: "GRUPPO MARCIATORI VALLENONCELLO APS"

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'associazione esplica la sua attività prevalentemente nel campo delle manifestazioni podistiche non competitive e più genericamente in ogni altra attività sportiva e ricreativa, purché a carattere non competitivo. Partecipa a manifestazioni che propugnano l'amore per lo sport e la sua pratica come mezzo di formazione fisica, psichica e culturale e l'utilizzo del tempo libero per la riscoperta della natura e dei valori umani e per la coesione sociale; inoltre, attraverso le manifestazioni da essa organizzate, si

propone di cooperare alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, delle opere d'arte e di ogni espressione culturale, favorendo e promuovendo la divulgazione della conoscenza dei relativi valori.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

ART. 3 - Ammissione ed esclusione del socio

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche di qualsiasi età.

L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

I soci si distinguono in:

- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

Per i soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato da chi ha la titolarità della responsabilità genitoriale.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- intervenire all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- esaminare i libri sociali dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- sostenere gli scopi e le finalità dell'associazione nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse iniziative personali dei soci, a nome dell'associazione, che non siano state autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse iniziative ed attività dei soci in concorrenza con quelle programmate dall'associazione ed intenzionalmente tese a provocare danni sia morali che materiali all'Associazione.

ART. 5 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art 30 del Dlgs 117/2017;
- L'Organo di Revisione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità.

ART. 6- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, alla data della adunanza, nel libro degli associati.



Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Sono ammesse deleghe nella misura di una.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera l'eventuale esclusione degli associati;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea elegge per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.

I membri del consiglio direttivo decadono qualora non partecipino a tre riunioni del consiglio direttivo consecutive senza giustificazione.

In caso di dimissioni, nei posti vacanti subentreranno nell'ordine coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella graduatoria della votazione.

Entro 8 giorni dalla sua elezione, il Consiglio direttivo elegge nell'ambito dei suoi componenti: il presidente, il vicepresidente, il segretario-tesoriere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 – Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART.9 l'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.10 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 11- Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12- Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in genere, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, vendita di eventuali pubblicazioni curate dall'Associazione stessa;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, e pertanto, sia le entrate da svolgimento di attività di interesse generale, sia da attività diverse di cui al citato d.lgs. n. 117/2017

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale e le attività diverse ai sensi del precedente art. 2.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dal D.lgs. 117/17 e relative norme di attuazione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

ART. 14 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione.

ART. 15- Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17- Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle normative vigenti in materia.

Data 06 dicembre 2023

Il Presidente

